



TRIBUNALE DI CREMONA

DECRETO

ex art. 14 quinquies l 3/2012

rilevato che

tramite l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, in data 5.4.2022 ha depositato un ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione del proprio patrimonio, ex l. 3/2012;

ritenuto che il ricorrente possieda il **requisito soggettivo** per essere ammesso alla procedura di liquidazione ex l. 3/2012, lavorando come dipendente a tempo indeterminato per la CR. Forma, Azienda Speciale della Provincia di Cremona, quindi essendo qualificabile come "consumatore";

rilevato che dalla documentazione prodotta in uno con il ricorso risulta sussistere il **presupposto oggettivo** per accedere alla procedura di

quinqües –nella parte in cui stabilisce che il Giudice ordina trascrizione del decreto di apertura **ove vi siano** beni da liquidare-;


ritenuto che vadano accolte **le specifiche proposte** inerenti la modalità e la durata della procedura di liquidazione del proprio patrimonio avanzate del ricorrente, nonché in ordine al limite ex art. 14 ter c. V lettera b), **così come modificate nella sua nota del 1.9.2022;**


va pertanto disposto:

-che la somma da trattenersi sullo stipendio del ricorrente, e da destinarsi ai creditori, va determinata nella misura quantificata dal ricorrente e ritenuta congrua dal gestore della crisi, in **€ 200,00 mensili;** con questa trattenuta, infatti, viene lasciato al ricorrente l'importo mensile di circa € 1700,00, che è importo ragionevole per il mantenimento di un nucleo familiare con un affitto da pagare, in cui solo uno dei coniugi, il ricorrente, lavora e dove vi sono due figli da mantenere

-che la presente procedura abbia durata di 5 anni, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, come richiesto dal ricorrente;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di 


a) nomina liquidatore del patrimonio l'avv. Carolina Valsecchi, del Foro di Cremona, già gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona;

liquidazione ex l. 3/2012, ossia è dato uno stato di sovraindebitamento del ricorrente, perché è dato uno squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile del ricorrente, da cui deriva una sua rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni: il ~~_____~~ uno stipendio medio netto mensile pari a circa € 1900,00 al mese; a fronte di questa limitata risorsa reddituale, lo stesso ha accumulato un'esposizione debitoria pari a circa € 45.000,00, con cui non riesce a far fronte con il proprio stipendio, essendo tale risorsa utilizzata pressoché nell'interezza al mantenimento proprio, della moglie, che non lavora, e di 2 figli minorenni;

rilevato che il ricorso sia **completo dal punto di vista documentale;**

rilevato che dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c., avv. Carolina Valsecchi, emerge come **non sussistano le condizioni di inammissibilità ex art. 7 l. 3/2012;**

ritenuto che la circostanza per cui il ricorrente offra per il pagamento dei propri creditori sostanzialmente solo quota parte del proprio stipendio, quindi crediti futuri, e non beni da liquidare (se non la propria autovettura, di modesto valore) non sia circostanza ostativa all'ammissione del ricorrente alla procedura;

questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale favorevole a ciò (cfr. Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; Tribunale di Matera 24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la "procedura modello" del fallimento può essere aperta pur in mancanza di beni da liquidarsi; deponendo altresì in tal senso la lettura sistematica degli artt. 14 ter e ss l. 3/2012, ed in particolare il disposto dell'art. 14

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) dispone che il liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della proposta e del decreto sui seguenti siti internet gestiti da Astalegale.net s.p.a.: www.tribunale.cremona.giustizia.it, www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com, www.publicomonline.it;

d) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso il P.R.A.;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

f) dispone che lo stipendio del ricorrente non sia compreso nella liquidazione fino alla somma di € 1700,00 mensili;

g) dispone che la presente procedura abbia durata di 5 anni a far data dalla pubblicazione del presente decreto;

Cremona, 8.9.2022

Il Giudice
dott. Giorgio Scarsato

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato, avv. Carolina Valsecchi